



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

RICCARDO ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
59	17/07/2025	5002	02

Oggetto:

Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto presentato dalla società Palazzo Sirignano s.r.l. ai fini del rilascio del permesso di ricerca di una Piccola Utilizzazione Locale ai fini geotermici, da denominarsi "Palazzo Sirignano" nel comune di Napoli. Determinazione finale positiva della Conferenza di servizi.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

questo ufficio è competente al rilascio del permesso di ricerca di Piccola Utilizzazione Locale ai fini geotermici, come da L.R. 27/2019 - Legge di Stabilità regionale per il 2020 - art. 1 commi 63, 64 e 65 e Regolamento regionale n. 12/2012;

è stata acquisita al PG/2025/0104776 del 28/2/2025 dalla scrivente U.O.D. l'istanza di rilascio del permesso di ricerca di Piccola Utilizzazione Locale a fini geotermici da denominarsi **"Palazzo Sirignano"** nel comune di **Napoli** sul fondo identificato al **Foglio 196 Particella 213**, prodotta dal sig. Salvatore Colella in qualità di amministratore unico della società Palazzo Sirignano s.r.l., locataria della particella in oggetto;

verificata la completezza formale della domanda, in data **19/03/2025** è stata data comunicazione di avvio del procedimento con nota **PG/2025/0138386**;

con avviso pubblicato sul BURC n. 17 del 24/3/2025 la scrivente amministrazione ha dato comunicazione dell'avvio al procedimento di rilascio del permesso di ricerca in oggetto;

l'istanza presentata dalla società Palazzo Sirignano s.r.l., corredata dalla planimetria catastale e dal piano particellare in forma tabellare, è stata trasmessa al comune di Napoli con nota PG/2025/0139811 del 19/3/2025, ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, come previsto dall'art. 10 del Regolamento regionale n. 12/2012, anche per la verifica di eventuali domande concorrenti, come previsto dall'art. 11 comma 1 del citato Regolamento;

il comune di Napoli ha pubblicato dal 14/4/2025 al 29/4/2025 sul proprio Albo Pretorio il predetto avviso, e non sono pervenute domande concorrenti né osservazioni od opposizioni a questo Ufficio (artt. 11 e 12 del R.R. 12/2012);

PREMESSO ALTRESÌ che

è stata esperita regolare istruttoria in ossequio alla vigente normativa, da cui risulta che la documentazione presentata è quella prevista dal Regolamento regionale n. 12/2012 così come integrato con le modifiche apportate dal Regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2;

con nota PG/2025/0219823 del 5/5/2025, a firma del sottoscritto Dirigente della UOD 50.02.02, è stata indetta, in forma semplificata e in modalità asincrona, la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di cui trattasi, al fine di ottenere, da parte delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell'intervento, i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente, ai fini del rilascio del permesso di ricerca, per la durata di un anno eventualmente prorogabile per periodi di sei mesi, di una Piccola Utilizzazione Locale ai fini geotermici, da denominarsi **"Palazzo Sirignano"** nel comune di **Napoli**;

con lo stesso atto di indizione della conferenza dei servizi veniva fornito il link alla Piattaforma informatica contenente la documentazione utile al rilascio dei pareri di competenza, facendo decorrere dalla predetta data del 5/5/2025 i termini di chiusura della conferenza, ai sensi della legge 241/1990;

le Amministrazioni invitate ad adottare le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri necessari per la conclusione del procedimento sono state le seguenti:

- il comune di Napoli, invitato a esprimere il proprio parere in ordine a quanto prescritto dall'Allegato D del Regolamento regionale n. 12/2012 per i comuni interessati dalla derivazione;
- la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, invitata all'espressione dell'atto di assenso previsto dalle norme vigenti, considerato che l'area di interesse in oggetto, così come riportato dal

certificato di destinazione urbanistica agli atti dell'istanza, rientra nel perimetro delle aree di interesse archeologico;

RILEVATO che

durante la fase asincrona della conferenza di servizi è pervenuto, nei termini di legge, il parere favorevole, conservato agli atti di questa Amministrazione, da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli con nota acquisita al PG/2025/0285756 del 9/6/2025, con le seguenti prescrizioni: *“il Soprintendente autorizza l'esecuzione delle opere di cui trattasi, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi e degli aventi diritto. La presente autorizzazione non costituisce titolo abilitativo sul piano edilizio: la verifica degli interventi rispetto alla rispondenza alle norme edilizie, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, quali le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ambientale, etc... è demandata agli Enti Territoriali competenti. Il mancato rispetto delle prescrizioni che, anche in sede di sopralluoghi in cantiere, la Soprintendenza per il tramite del suo tecnico riterrà di imporre, costituirà elemento di caducazione dell'efficacia di ogni eventuale richiesta di qualsivoglia beneficio, fiscale od altro, avanzato dalla proprietà o da suo delegato, ferma restando l'obbligatorietà dell'azione penale.*

La presente autorizzazione deve intendersi, dunque, subordinata al rispetto delle prescrizioni ed indicazioni eventualmente impartite durante l'esecuzione delle opere che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimento in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività è fatto obbligo al proprietario/possessore e/o al direttore dei lavori di dare tempestiva comunicazione scritta all'ufficio scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. Non potrà essere rilasciata alcuna certificazione relativa ai cantieri per i quali non sia stata esercitata l'alta sorveglianza.

Il Direttore dei Lavori, ad intervento concluso, ha l'obbligo dell'invio a questa Soprintendenza di una relazione sulla corretta esecuzione delle opere, in conformità alla autorizzazione rilasciata, corredata di idonea documentazione fotografica ai sensi dell'art. 116 co. 10 del D.Lgs. n. 36/2023. A tale relazione andrà allegata la documentazione archeologica (in duplice copia) dell'eventuale scavo eseguito, a cura del professionista incaricato.

Si rammenta, infine, che in ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti progettuali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di dipinti parietali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

All'Amministrazione Comunale si significa che, vigendo l'obbligo di installare ed esporre al pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 447/1991 oltre che degli artt. 20 comma 7 e 27 comma 4 del D.P.R. 380/2001 – Testo Unico in materia edilizia –, i dati relativi all'autorizzazione rilasciata (Ente, data del rilascio, ecc...) devono essere riportati sul cartello di cantiere nel caso di esecuzione di lavori pubblici e privati.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 21 del D.Lgs. 42/2004 <Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione>;

entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna determinazione da parte del comune di Napoli, se si eccettuano:

- la nota acquisita con prot. PG/2025/0299966 del 16/6/2025, con cui il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa del comune di Napoli esclude profili di competenza in relazione all'intervento proposto, demandando ad altri servizi quali il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche e il Servizio Sportello Unico Edilizia il compito di ravvisare eventuali adempimenti di relativa competenza e di comunicarlo direttamente all'ufficio regionale procedente;

- la susseguente nota acquisita con prot. PG/2025/0307684 del 19/6/2025, con cui il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche pure non rileva profili di competenza in merito alla valutazione e alla compatibilità con i propri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale;

CONSIDERATO che

la conferenza di servizi si è chiusa con espressione di pareri favorevoli al progetto generale di coltivazione del giacimento, nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti e soggetti coinvolti, con particolare riferimento al parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli;

DATO ATTO che

la mancata comunicazione delle determinazioni di rispettiva competenza, da parte del comune di Napoli, equivale ad assenso senza condizioni, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della legge 241/1990;

RITENUTO

che le prescrizioni contenute nel parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

di dovere pertanto adottare, ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 della legge 241/1990, determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, in mancanza di atti di dissenso, con le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli;

DATO ATTO ALTRESÌ che

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 619/2016, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 12/2011, è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali;

in virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD "Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici" della "Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive" sono confluite nella UOD 50.02.02 denominata "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;

con D.G.R. n. 466 del 27/7/2023 è stato conferito al dott. Riccardo Roccasalva l'incarico di responsabile della U.O.D. 50 02 02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";

VISTO

il R.D. 29/7/1927, n. 1443;

la legge n.241/1990;

il Regolamento regionale n. 12/2012;

la L.R. n. 22 dell'8/8/2016;

la L.R. 27/2019 - Legge di Stabilità regionale per il 2020 - art. 1 comma 63, 64 e 65;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 50.02.02 e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. 50.02.02

“Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo - Tutela dei consumatori”
mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di dare atto** che nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 per l'approvazione del progetto presentato dalla società Palazzo Sirignano s.r.l. ai fini del rilascio del permesso di ricerca, per la durata di un anno, eventualmente prorogabile per periodi di sei mesi, di Piccola Utilizzazione Locale ai fini geotermici, da denominarsi “**Palazzo Sirignano**” nel comune di **Napoli** sul fondo identificato al **Foglio 196 Particella 213**, prodotta dal sig. Salvatore Colella in qualità di legale rappresentante della società Palazzo Sirignano s.r.l., locataria della particella in oggetto:

- sono state ritualmente invitate ad esprimere l'atto di assenso di rispettiva competenza le seguenti amministrazioni:

- il comune di Napoli, invitato a esprimere il proprio parere in ordine a quanto prescritto dall'Allegato D del R.R. 12/2012 per i comuni interessati dalla derivazione;
- la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, invitata all'espressione dell'atto di assenso previsto dalle norme vigenti, considerato che l'area di interesse in oggetto, così come riportato dal certificato di destinazione urbanistica agli atti dell'istanza, rientra nel perimetro delle aree di interesse archeologico;

- è pervenuto il parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, con le prescrizioni di cui in narrativa;

- entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi non è pervenuta alcuna determinazione da parte del comune di Napoli. Tale mancata determinazione equivale ad assenso senza condizioni, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della legge 241/1990;

2. **di adottare** pertanto **la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi** indetta ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14-bis della legge 241/1990, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni invitate, con le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, riportate in narrativa;

3. **di stabilire**, ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della legge 241/1990, che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione del presente decreto;

4. **di precisare** che la società richiedente, ai fini del rilascio del permesso di ricerca in questione, dovrà adempiere a quanto previsto dal Regolamento regionale n. 12/2012;

5. **di trasmettere** il presente provvedimento:

- alla società Palazzo Sirignano s.r.l.;
- all'Assessore alle Attività Produttive e Sviluppo economico;
- alla Segreteria di Giunta;
- agli Enti invitati alla conferenza di servizi;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.C e nella sezione “Casa di Vetro” del portale istituzionale.

DOTT. RICCARDO ROCCASALVA